



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori CANTALAMESSA e MARTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2023**

Interventi urgenti in tema di incendi boschivi

ONOREVOLI SENATORI. - L'estate del 2023 è stata segnata, da una grave emergenza ambientale: i grandi incendi, che stanno devastando decine di migliaia di ettari di bosco, macchia mediterranea, terreni agricoli e pascoli in diverse regioni d'Italia. La gravità della situazione ha posto il legislatore di fronte all'esigenza di individuare nuove misure per prevenire e arginare il problema, già affrontato in passato con l'emanazione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, recante « Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile », altresì noto come « decreto incendi ».

Tale intervento normativo si poneva l'obiettivo di rafforzare il sistema di previsione, prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, integrando e in parte modificando quanto già previsto dalla « legge quadro in materia di incendi boschivi » 21 novembre 2000, n. 353. Tuttavia i fatti di questi giorni ci portano a pensare che l'intervento normativo di due anni fa sembra non aver raggiunto gli obiettivi sperati.

Il nuovo intervento si propone di inserire misure di matrice penalistica volte ad un maggior inasprimento sanzionatorio al fine di arginare questo pericoloso fenomeno facendo leva sull'efficacia deterrente delle elevate sanzioni.

Le modifiche proposte incidono direttamente sul testo dell'articolo 423-*bis* del codice penale, che sanziona il delitto di incendio boschivo, o più precisamente i delitti di incendio boschivo: il primo intervento mira a innalzare le pene edittali minime della reclusione sia per l'ipotesi dolosa che per quella colposa oltre all'introduzione di un nuovo sistema di circostanze aggravanti. Il secondo intervento emendativo, da leggere in relazione alla pena accessoria dell'articolo 423-*ter*, prevede un aumento di pena della metà se il fatto è cagionato « con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri ».

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 423-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al primo comma, le parole: « da quattro a dieci anni » sono sostituite dalle parole da: « sei a dieci anni »;

*b)* al secondo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle parole da: « due a cinque anni »;

*c)* al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o quando il fatto è cagionato al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi ».

€ 1,00